

Legge regionale 10 luglio 1986, n. 29.

**Modifica della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40  
concernente norme sulle consulenze regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo e secondo comma dell'articolo 5 (Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali) della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 (Norme sulle consulenze regionali), nel testo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 16, sono così sostituiti:

«Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle Commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E', altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

L'ammontare dell'indennità variabile — in relazione all'importanza dei lavori — da un minimo di lire 60 mila a un massimo di lire 100 mila, è determinato con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 2

E' abrogata la legge regionale 19 marzo 1985, n. 26, (Adeguamento dei compensi per i componenti di organi collegiali sanitari). Per i compensi ai componenti degli organi collegiali sanitari, si applica la previgente disciplina di cui all'articolo 6 (Compensi) della legge regionale 14 novembre 1980, n. 89, (Disciplina di organi collegiali sanitari).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 luglio 1986

Bernini